

## Interruzione del processo: chi può invocare la morte della parte costituita?

Scritto da Carmelo Anzalone  
Lunedì 19 Settembre 2011 07:56 -

---

N. 2181/2011 Reg. Prov. Coll. N. 1994 Reg. Ric. ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2010, proposto da:

V. P., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Trigila, con domicilio eletto presso avv. Salvatore Trigila in Catania, v.le XX Settembre 47/E;

contro

Comune di Acireale, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Senfett, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;

per l'ottemperanza

del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 862/07 del Tribunale di Catania Sez. Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO E DIRITTO

I. Con Decreto ingiuntivo n. 862/2007 del 23.3.2007 il Tribunale di Catania Sez. Lavoro ha ingiunto al Comune intimato il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 32.041,41, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, spese e i compensi difensivi.

Il Decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo, come certificato dalla Cancelleria del Tribunale con atto dichiaratorio del 19.11.2007.

## **Interruzione del processo: chi può invocare la morte della parte costituita?**

Scritto da Carmelo Anzalone  
Lunedì 19 Settembre 2011 07:56 -

---

Parte ricorrente ha proceduto a regolare notifica all'Amministrazione in data 10.5.2010 di un atto di diffida, chiedendo l'adempimento del credito residuo, asseritamente ammontante ad euro 1.816,70, dando atto dell'intervenuto pagamento da parte del Comune della somma di euro 40.759,58 e delle spese legali liquidate con il predetto decreto ingiuntivo.

Il Comune, con nota prot. n. 827 dell'1.7.2010, depositata dalla stessa Amministrazione in data 30.11.2010, ha comunicato, tramite la propria Avvocatura, che il credito residuo ammonterebbe a euro 1.411,23.

Costituitosi, inoltre, in resistenza:

- 1) ha chiesto che venga dichiarata l'interruzione del processo, essendo intervenuta la morte del ricorrente;
- 2) ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere;
- 3) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti, essendo il credito rimasto soddisfatto.

Alla Camera di Consiglio del 23.6.2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Tutte le eccezioni del Comune sono infondate.

Ritiene, preliminarmente, il Collegio che non possa accedersi alla richiesta di dichiarazione di interruzione del processo.

Invero, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del c.p.a., l'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

Come condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 270), non può